

**Messaggio
concernente la conclusione di un accordo
di cooperazione nucleare con il Canada**

dell'11 maggio 1988

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi presentiamo per approvazione un disegno di decreto federale riguardante l'Accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il governo del Canada concernente l'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 maggio 1988

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Stich
Il cancelliere della Confederazione, Buser



Compendio

Il presente accordo di cooperazione nucleare tra la Svizzera e il Canada sostituisce quello concluso nel 1958 e reiteratamente riveduto. Consente di rilanciare la cooperazione tra i due Paesi, sospesa a contare dal 1977.

Già nel 1976, su domanda del Canada, costretto a richiedere condizioni irrigidite riguardanti le forniture a seguito dell'esplosione nucleare in India nel 1974 (questo impianto era stato realizzato con tecnologia canadese), erano stati avviati negoziati circa la revisione dell'accordo esistente. Poiché, nei termini assegnati, i negoziati non erano giunti in porto, il Canada ha interrotto le proprie forniture d'uranio a contare dal 1° gennaio 1977.

Il presente accordo riconcilia gli atteggiamenti divergenti dei due Paesi prendendo in considerazione le norme di non proliferazione così come sono state convenute tra Paesi esportatori durante gli anni recenti. L'accordo è ampiamente identico a quelli conclusi dal Canada con gli altri partecipanti come ad esempio l'Euratom e il Giappone nonché all'accordo concluso tra Svizzera e Australia.

Sono oggetto principale dell'accordo le garanzie per l'utilizzazione pacifica dei beni nucleari, convenute tra i due Paesi nell'ambito della reciproca cooperazione. Tali garanzie comprendono in particolare l'impegno per entrambe le parti di impiegare esclusivamente a fini pacifici e non esplosivi i beni scambiati e di lasciar verificare tale uso da parte dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica nonché di riesportare questi beni in un Paese terzo unicamente se sono adempite le condizioni specifiche e ne sia garantita la sicurezza. Il presente accordo, come quello con l'Australia, agevola la procedura d'autorizzazione per il ritrattamento della materia nucleare come anche per la riutilizzazione del plutonio recuperato in tale procedimento.

Trattasi di un accordo-quadro che sancisce le garanzie di non proliferazione per la cooperazione tra imprese private o pubbliche dei due Stati. Esso non prevede nessun obbligo di acquisto o di vendita e migliora le possibilità di diversificazione dell'approvvigionamento per le nostre centrali nucleari.

1 Parte generale

11 Situazione iniziale

La necessità di accordi nucleari bilaterali è dettata dalle peculiarità del mercato internazionale dei beni nucleari: quest'ultimo sottostà a un regime internazionale inteso ad evitare la proliferazione delle armi atomiche, regime fondamentalmente incentrato sul trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP; RS 0.515.03), firmato il 1° luglio 1968, nonché sulle direttive dei principali Stati esportatori del Club di Londra, interinate nel 1977. Nessuno Stato è ormai disposto a praticare una cooperazione internazionale in questo campo se non sono date garanzie contro un impiego abusivo dei beni nucleari forniti.

111 Il regime internazionale di non proliferazione

Il TNP si prefigge di impedire la proliferazione delle armi nucleari, quindi l'insorgere di nuove potenze nucleari, onde sia diminuito il pericolo di guerra nucleare. Per tale scopo, gli Stati non dotati di armi nucleari e partecipanti al Trattato rinunciano alla fabbricazione o all'acquisto di tali armi o di qualsiasi altro dispositivo nucleare esplosivo. In compenso di questa rinuncia nonché dell'inuguaglianza di trattamento che ne è corollario, i partecipanti al Trattato si impegnano a promuovere la cooperazione internazionale nel campo dell'utilizzazione dell'energia nucleare per scopi pacifici; il Trattato non pregiudica il diritto inalienabile dei partecipanti quanto all'impiego pacifico dell'energia nucleare. Gli Stati membri non dotati di armi nucleari si impegnano a sottoporre al controllo dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) di Vienna qualsiasi loro attività nucleare. D'altro canto, gli Stati membri dotati di armi nucleari si obbligano a continuare in buona fede i negoziati tesi verso la cessazione della corsa agli armamenti nucleari e a promuovere il disarmo.

Nel contesto del presente accordo, l'articolo III paragrafo 2 del TNP è importante in quanto ciascuna parte contraente si impegna a fornire:

- a. Materie grezze o prodotti fossili speciali, oppure
- b. Equipaggiamenti o materie specialmente concepiti o preparati per il trattamento, l'utilizzazione o la produzione di prodotti fossili speciali, a uno Stato non dotato d'armi nucleari, comunque a fini pacifici a meno che dette materie grezze o detti prodotti fossili speciali non sottostiano alle garanzie richieste dal presente articolo.

Questa prescrizione riguardante le esportazioni è stata interpretata e puntualizzata nel 1974 dal comitato Zangger, un gruppo informale di delegati provenienti da stati nucleari esportatori e partecipanti al TNP, incaricato di garantirne l'applicazione uniforme e di evitare distorsioni concorrenziali sul mercato nucleare internazionale (Documento AIEA INFCIRC/209). La parte essenziale di quanto negoziato dal comitato consiste nell'elenco dei beni nucleari ovvero sia nella lista di quei beni che uno Stato partecipante al trattato può fornire a uno Stato non dotato d'armi nucleari unicamente se quest'ultimo accetta le condizioni di fornitura del TNP.

Dopo l'esperimento nucleare effettuato dall'India nel 1974, nel Club di Londra ci si è intesi circa le condizioni ampliate e puntualizzate di fornitura di beni nucleari, in particolare la riesportazione dei medesimi nonché il trasferimento di tecnologia. È stata recepita nonché ampliata la lista dei beni assoggettati a controllo, allestita dal Comitato Zangger (Documento AIEA INFCIRC/254, direttive di Londra).

I documenti del comitato Zangger e del Club di Londra hanno carattere d'accordo: sono applicati autonomamente dagli Stati membri, conformemente ai rispettivi diritti interni. Essi costituiscono attualmente, insieme con il TNP, il disciplinamento internazionale convenuto multilateralmente per la non proliferazione.

La Svizzera ha ratificato il TNP nel 1977 (cfr. messaggio del 30 ottobre 1974 concernente il Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari, FF 1974 II 989, e il rapporto complementare del 28 gennaio 1976, FF 1976 I 757). Essa ha accettato le direttive del Comitato Zangger e del Club di Londra. Il contenuto delle direttive del Club di Londra è stato recepito nell'ordinanza riguardante le definizioni e le autorizzazioni nel campo dell'energia nucleare, del 17 maggio 1978 (riveduta il 18 gennaio 1984 e il 2 marzo 1987; RS 732.11); in tal modo è stata istituita la base legale necessaria per l'applicazione del controllo delle esportazioni come anche per le garanzie da dare a uno Stato fornitore all'atto di un'importazione.

112 Accordi bilaterali di cooperazione nucleare

Il trattato di non proliferazione e le direttive del Club di Londra prevedono che i beni nucleari enunciati nella lista possono essere forniti a uno Stato non dotato di armi nucleari unicamente se quest'ultimo dà in forma di impegno di diritto internazionale pubblico le necessarie garanzie di non proliferazione. Queste garanzie possono essere convenute tra il fornitore e il destinatario sia mediante un accordo di cooperazione più ampia e riferita a un determinato periodo.

Gli accordi generali hanno il vantaggio di eliminare i lunghi negoziati nonché le procedure riguardanti le forniture. Taluni Stati come l'Australia e il Canada cooperano unicamente sulla base di un accordo generale. Le disposizioni di non proliferazione che formano il nucleo di questi accordi sono ampiamente identiche alle convenzioni multilaterali nonché alla legislazione nazionale. La tavola che segue reca un elenco degli accordi bilaterali con la Svizzera.

Accordi di cooperazione nucleare tra la Svizzera e Paesi terzi

Stato	Data d'approvazione e di pubblicazione	Durata di validità	Osservazioni
Brasile	DF 9 dicembre 1965 RS 0.732.919.8	Proroga tacita in caso di non disdetta	L'accordo è superato.
Canada	DF 10 giugno 1958 RS 0.732.923.2	sospeso dal 1° gennaio 1977	Revisione 1° dicembre 1971 Firma di un nuovo accordo il 22 dicembre 1987.
USA	DF 25 marzo 1966 RS 0.732.923.6	1995	Revisione nel 1974 Revisione auspicata dagli USA. Trattative non riprese.
Francia	DF 4 marzo 1971 RS 0.732.934.9	10 anni con proroga tacita	È negoziato un nuovo accordo. Scambi di lettere per affari specifici:
Gran Bretagna	DF 19 marzo 1965 RS 0.732.936.7	10 anni, senza proroga	Scambio di lettere per affari speciali.
Svezia	DF 2 ottobre 1968 RS 0.732.971.4	10 anni con proroga tacita	Scambio di lettere supplementari in applicazione dell'accordo. Revisione prevista.
Egitto	firmato il 13 novembre 1984		Approvazione della Commissione dell'energia del Consiglio Nazionale il 14 novembre 1985. Affare rinviato a seguito di Cernobyl e modificazione del programma egiziano (10 giugno 1986).
Australia Cina	firmato il 28 gennaio 1986 firmato il 12 novembre 1986		Approvato dalla Commissione del Consiglio degli Stati il 13 novembre 1987; dal Consiglio medesimo il 10 dicembre 1987; dalla Commissione dell'energia del Consiglio nazionale il 5 febbraio 1988.

Repubblica federale di Germania, Belgio, Paesi Bassi, Italia: non sono stati conclusi accordi bilaterali con questi Stati. Gli affari correnti sono disciplinati mediante scambio di lettere. È all'esame la conclusione di accordi generali con questi Stati e con altri Stati dell'Euratom.

12 I rapporti Svizzera-Canada nel campo nucleare

Tra la Svizzera e il Canada è stato concluso il 6 marzo 1958 a Ottawa un accordo di cooperazione circa l'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare (RS 0.732.923.2). È stato successivamente ampliato mediante scambi di lettere del 26 novembre 1964, 23 aprile 1969 e 1° dicembre 1971. A contare dagli anni 70, i promotori di centrali nucleari svizzeri hanno concluso con il Canada contratti per la fornitura di uranio. La cooperazione commerciale esisteva anche nel campo dello sviluppo del reattore ad acqua pesante.

Dopo l'esperienza nucleare pacifico effettuato dall'India sulla base della tecnologia canadese nel 1974, il Canada ha dovuto rinunciare alle condizioni di fornitura e rinegoziare gli accordi esistenti. Il Canada ha posto come condizione per la continuazione delle sue forniture di uranio che questa revisione fosse realizzata entro la fine del 1976.

Il nostro Collegio ha nominato una delegazione (decisione del 20 ottobre 1976) per condurre i negoziati. Poiché questi non sono giunti in porto entro il termine concesso, il Canada ha sospeso la propria cooperazione a contare dal 1° gennaio 1978.

I negoziati che sono continuati fino nel '79 non sono andati in porto. Le divergenze erano dovute alle esigenze canadesi riguardo alle condizioni di fornitura per la tecnologia e gli equipaggiamenti. Trattavasi di esigenze molto più spinte di quelle convenute sul piano multilaterale e usualmente praticate dalla Svizzera. Abbiamo interrotto questi negoziati vista la manifesta resistenza da parte della stampa e del parlamento (cfr. 79.486 Interpellanza Graf-Hefti del 22 giugno 1979).

Nel 1982, su iniziativa canadese, sono ripresi i contatti tra gli esperti dei due Paesi per esaminare eventuali possibilità di soluzione. In occasione di una visita del ministro degli affari esteri canadese in Svizzera il 1° febbraio 1983, i due Paesi hanno manifestato la propria intenzione di risolvere la questione.

Le discussioni condotte fra il 1984 e il 1986 hanno consentito l'istituzione di un nuovo testo di base soddisfacente agli atteggiamenti dei due Paesi. Il testo non disciplina i particolari delle condizioni di fornitura in materia di tecnologia ed equipaggiamento; essi saranno disciplinati in un accordo tra le parti qualora dovesse essere effettuata una siffatta fornitura.

2 Parte speciale

21 Commento delle disposizioni dell'accordo

211 In generale

Le garanzie per l'utilizzazione pacifica dei beni costituiscono l'oggetto principale dell'accordo. Comprendono fundamentalmente la dichiarazione delle parti di utilizzare i beni nucleari scambiati esclusivamente a scopi pacifici e non esplosivi, di riesportarli verso Paesi terzi unicamente a determinate condizioni nonché di garantire la sicurezza di questi beni.

L'accordo concerne l'insieme dei campi di cooperazione nucleare pacifica. Gli obblighi di non proliferazione si applicano unicamente al campo nucleare, ai materiali, alla tecnologia e agli equipaggiamenti scambiati fra le parti. L'accordo non contiene nessun obbligo di fornitura o d'acquisto. La cooperazione che sarà realizzata tra imprese private o pubbliche dei due Paesi sarà oggetto di contratti commerciali.

L'accordo reca inoltre disposizioni per il controllo dell'Agenzia internazionale dell'Energia Atomica con la quale Svizzera e Canada hanno concluso appositi accordi di controllo che si applicano alle loro attività nucleari.

212 Le disposizioni dell'accordo in particolare.

L'accordo consta delle parti seguenti:

- l'accordo (preambolo e 12 articoli),
- quattro annessi,
- uno scambio di lettere concernente il trasferimento di beni nucleari a Stati terzi,
- uno scambio di lettere concernenti il ritrattamento, il deposito e l'utilizzazione di plutonio.

Il preambolo si riferisce alla cooperazione intensa tra la Svizzera e il Canada nell'ambito dell'accordo del 1959, alle finalità di non proliferazione d'armi nucleari nonché all'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare promossa dalle due parti.

L'articolo I definisce taluni termini impiegati nell'accordo. Il «sistema delle garanzie» secondo INFCIRC/66 Rev 2 deve, secondo quanto dispone l'articolo VII, 2, servire da modello agli accordi di garanzia allestiti dall'Agenzia fuori del trattato di non proliferazione, in particolare quando per una qualsiasi ragione dovessero cessare di essere applicati («fall-back») gli accordi di garanzia conclusi nel contesto del presente accordo da entrambe le parti. Le definizioni dei termini «equipaggiamento», «materia nucleare» e «materia» sono usuali nella prassi internazionale. La definizione di «tecnologia» differisce in quanto secondo gli accordi unilaterali devono essere disciplinate le tecnologie dell'arricchimento, del ritrattamento di materie nucleari e della produzione di acqua pesante. Secondo la formula attuale, entrambe le Parti possono di comune intesa includervi altre tecnologie. Questa formulazione è stata auspicata dal Canada che voleva introdurre la tecnologia dei reattori ad acqua pesante; tale inclusione è stata realizzata mediante uno scambio di lettere che non fa parte dell'accordo.

L'articolo II definisce i campi in cui può essere attuata la cooperazione nucleare tra i due Stati. Gli obblighi di non proliferazione s'applicano alla materia nucleare, alla materia, alla tecnologia e agli equipaggiamenti.

L'articolo III definisce particolarmente la cooperazione realizzabile nell'ambito dell'accordo. Stabilisce che le parti abbiano ad agevolare questa cooperazione, garantire la discrezione riguardo le informazioni e evitare che l'accordo sia impiegato per conseguire benefici commerciali.

L'articolo IV definisce il campo di applicazione. L'accordo s'applica ai beni riconosciuti come assoggettati all'accordo del 6 marzo 1958 (paragrafo 1) e ai beni menzionati nell'allegato A (paragrafo 2). Giusta il paragrafo 3, le parti possono impiegare meccanismi diversi da quelli previsti nell'accordo per fare entrare o uscire beni dal campo dell'applicazione dell'accordo. Per siffatti meccanismi, che inglobano in particolare lo scambio di materie di origini diverse, occorre dapprima un accordo scritto fra le parti. L'accordo tra il Canada e l'Euratom reca anch'esso questa disposizione.

Il paragrafo 4 autorizza le autorità governative competenti a determinare le procedure amministrative che consentono la realizzazione di questo articolo. È fatto riferimento ai principi della proporzionalità e dell'equivalenza definiti nell'accordo amministrativo concluso tra le autorità governative competenti. La clausola della proporzionalità recita che nel caso in cui materie nucleari d'origine diversa fossero mescolate, sottostà all'accordo unicamente la quantità di prodotto finale corrispondente alla quantità di prodotto iniziale fornita. Il principio dell'equivalenza consente lo scambio di materia assoggettata all'accordo con altre materie equivalenti.

L'articolo V stipula il diritto di preconsenso da parte dello Stato fornitore nel caso di ritrasferimento di beni nucleari in un Paese terzo. Le disposizioni particolareggiate di questo articolo sono disciplinate mediante uno scambio di lettere che è parte integrante dell'accordo.

L'articolo VI sancisce il diritto di preconsenso dello Stato fornitore nel caso d'arricchimento di materia nucleare come anche del deposito e dell'uso del plutonio che ne risulta; i particolari di questa disposizione sono disciplinati in uno scambio di lettere allegato all'accordo.

L'articolo VII comprende, conformemente al Trattato di non proliferazione, l'obbligo fondamentale delle parti di impiegare i beni forniti esclusivamente a fini pacifici e non esplosivi. Quest'obbligo dev'essere verificato secondo gli accordi di garanzia conclusi dalle due parti con l'AIEA nella misura in cui sia applicabile alla materia nucleare. La Svizzera ha concluso un accordo di garanzie con l'AIEA il 6 settembre 1978.

Il paragrafo 2 prevede la cosiddetta clausola di emergenza nel caso in cui, per una ragione qualsiasi, l'accordo di garanzie con l'AIEA cessasse di essere applicabile nell'uno o nell'altro Stato. In tal caso, le parti devono concludere, per i beni assoggettati, un accordo di garanzie conforme al sistema delle garanzie dell'Agenzia.

L'articolo VIII, conformemente alla prassi internazionale, stabilisce la durata per cui i beni recati nell'accordo permangono assoggettati alle sue disposizioni.

L'articolo IX obbliga le parti ad applicare provvedimenti di sicurezza adeguati ai beni nucleari assoggettati all'accordo. I provvedimenti stipulati mediante le direttive dell'AIEA recate nell'allegato E di detto accordo sono considerate esigenze minime. Queste sono integrate nell'ordinanza nucleare della Svizzera.

Il paragrafo 2 dell'articolo IX propone consultazioni riguardanti i problemi di sicurezza della materia nucleare, compresi, in particolare, i trasporti internazionali.

L'articolo X prevede che ogni parte può chiedere consultazioni per garantire l'esecuzione efficace dell'accordo. L'AIEA può esservi invitata.

Il paragrafo 2 conferisce alle autorità governative competenti la facoltà di concludere accordi amministrativi, in particolare per stabilire le procedure di notificazione necessarie per la fornitura dei beni assoggettati all'accordo. Un siffatto accordo è già stato negoziato dal nostro Collegio.

Il paragrafo 3 attribuisce a ciascuna parte il diritto di essere informata in merito al rapporto allestito dall'AIEA per la verifica sul territorio dell'altra parte contraente di tutte le materie nucleari assoggettate al presente accordo.

L'articolo XI stabilisce una procedura d'arbitrato per la composizione di eventuali controversie. La clausola è conforme alle disposizioni già recate in altri trattati ratificati dalla Svizzera.

L'articolo XII stabilisce nel primo paragrafo l'entrata in vigore dell'accordo la quale avviene mediante scambio di note di ratificazione. Il secondo paragrafo riguarda la scadenza dell'accordo del 6 marzo 1958 come anche il passaggio dal regime anteriore a quello vigente. Giusta il paragrafo 3, la revisione dell'accordo è possibile in ogni momento. Secondo il paragrafo 4, l'accordo vige per un periodo di trent'anni e quindi sarà rinnovato tacitamente se non è denunciato da una delle parti mediante un preavviso di sei mesi. Giusta il paragrafo 5, gli obblighi concernenti i beni nucleari assoggettati all'accordo continueranno ad essere applicati anche in caso di scadenza o di denuncia dell'accordo. Mediante quest'onere, che assume quasi il carattere di un diritto reale, applicato ai beni e alle tecnologie fornite, l'accordo mira a impedire che lo Stato beneficiario abbia a significare la denuncia per poter utilizzare i beni altrimenti.

L'allegato A menziona i beni nucleari cui si applica l'accordo. Si tratta, secondo (i), di materie nucleari, materie e tecnologie trasferite tra le parti direttamente o per il tramite di Stati terzi; secondo (ii), di materie nucleari e materie prodotte o trattate a partire o mediante l'aiuto di qualsiasi equipaggiamento assoggettato all'accordo; secondo (iii), di qualsiasi materia nucleare prodotta o trattata a partire o mediante l'aiuto di qualsiasi altra materia nucleare o materia assoggettata all'accordo. Il paragrafo IV reca il disciplinamento speciale per gli equipaggiamenti. Nonostante le convenzioni multilaterali e la prassi svizzera, il Canada esige le medesime condizioni di fornitura per gli equipaggiamenti e per la cosiddetta tecnologia sensibile (cfr. definizione all'articolo I, g) e si avvale del diritto di consenso per l'uso ulteriore di questi equipaggiamenti. Per soddisfare l'atteggiamento di entrambi gli Stati, sono stipulate la notificazione da parte del cedente e l'accettazione da parte dell'assuntore prima che sia effettuato il trasferimento di questi equipaggiamenti. Quest'intesa consente di sfruttare l'efficacia del diritto di consenso come anche di rifiutare talune condizioni in casi specifici. Il paragrafo V assoggetta all'accordo gli equipaggiamenti designati dalle parti come concepiti, costruiti o sfruttati a partire oppure mediante l'aiuto di tecnologia fornita o di dati tecnici ottenuti grazie agli equipaggiamenti forniti. I criteri per la designazione di questi equipaggiamenti sono menzionati alle lettere a, b e c. L'applicazione delle garanzie di non proliferazione

zione ad equipaggiamenti del medesimo tipo nel Paese beneficiario è stata sancita nelle Direttive di Londra a seguito dell'esplosione indiana.

L'allegato B reca la lista degli equipaggiamenti assoggettati all'accordo secondo i meccanismi menzionati nell'allegato A. Questa lista corrisponde ampiamente alla lista internazionale. La stessa osservazione vale per la lista delle materie dell'*allegato C*. *Gli allegati D ed E* menzionano le definizioni valide per «prodotto fissile speciale» e per «materia grezza» secondo l'articolo XX dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'Energia Atomica come anche i provvedimenti minimi di protezione fisica convenuti nell'ambito della medesima Agenzia.

L'accordo è perfezionato mediante *due scambi di lettere*, che ne sono parte integrante e che permarranno in vigore per tutta la sua validità.

Il primo scambio di lettere concerne il preconsenso menzionato nell'articolo V dell'accordo per quanto concerne il ritrasferimento di beni assoggettati all'accordo. In questa lettera, il Canada accorda il proprio consenso a qualsiasi ritrasferimento di materie nucleari e di acqua pesante menzionate nel paragrafo (a) in paesi terzi che sono accettabili per il Canada. Il ritrasferimento di quantità limitate di materie nucleari è autorizzato a priori secondo il paragrafo (c) se il Paese beneficiario è membro del Trattato di non proliferazione. Giusta il paragrafo (b), è fatta riserva per il consenso riguardante il ritrasferimento di qualsiasi altra categoria di materie ovverosia delle materie «sensibili». Sono considerate tali l'uranio arricchito al 20 per cento al massimo e il plutonio.

Il secondo scambio di lettere si riferisce al preconsenso del Paese fornitore menzionato nell'articolo VI dell'accordo per il ritrattamento di materia nucleare assoggettata all'accordo, come anche per il deposito e l'uso di plutonio che ne risulta. Il Canada accorda il preconsenso alle condizioni recate nello scambio di lettere.

Il paragrafo 3 della lettera reca le direttive generali applicabili al ritrattamento. Esse riguardano in particolare l'osservanza degli obblighi di non proliferazione e dei controlli dell'AIEA come anche l'applicazione di misure di sicurezza. Inoltre, lo Stato che pratica il ritrattamento deve fornire una descrizione del programma d'energia nucleare in corso o progettato come anche la politica che segue e l'ambito giuridico nonché il rispettivo disciplinamento. Questi dati devono essere oggetto di consultazioni periodiche tra le parti. Il programma d'energia nucleare svizzero è stato trasmesso al Canada in occasione della firma dell'accordo.

Nel paragrafo 4 si accerta che la Svizzera adempie le condizioni menzionate nelle direttive generali. Il Canada, giusta il paragrafo 6, accorda il proprio consenso per il ritrattamento di materia nucleare assoggettata all'accordo come anche per il deposito e l'uso di plutonio che ne risulta. Questo consenso vale pure per il trasferimento della materia nucleare necessaria ad effettuare il ritrattamento da parte della Svizzera in un Paese terzo oppure inversamente da parte di un Paese terzo verso la Svizzera. Il paragrafo 7 menziona le condizioni che devono essere adempiute, in particolare:

- il ritrattamento deve avvenire nel quadro di un programma di energia nucleare descritto dalla Svizzera.

- il ritrattamento deve avvenire nel quadro di un programma di energia nucleare descritto dalla Svizzera,
- devono aver luogo consultazioni su problemi riguardanti il ritrattamento e il programma di energia nucleare, e
- deve esistere tra il Canada e il Paese terzo che effettua il ritrattamento un accordo di cooperazione applicabile alla materia nucleare da ritrattare.

Secondo il paragrafo 8, le parti convengono di consultarsi nel termine di 40 giorni, a contare dalla ricezione di una domanda in tal senso, per studiare le condizioni proposte, da stabilirsi per iscritto, alle quali le materie nucleari assoggettate all'accordo potranno essere arricchite al 20 per cento o oltre.

22 Valutazione dell'accordo

Il presente accordo di cooperazione nucleare tra la Svizzera e il Canada sostituisce quello concluso nel 1958 e reiteratamente riveduto. L'accordo appiana le divergenze fra i due Stati riguardo alle condizioni di non proliferazione, divergenze che nel 1977 avevano provocato la sospensione delle forniture d'uranio canadese in Svizzera: l'accordo consente la ripresa della cooperazione tra i due Paesi.

Le disposizioni dell'accordo riguardanti la materia nucleare e la materia sono identiche a quelle che il Canada ha convenuto nei propri accordi bilaterali con l'Euratom o con il Giappone come anche a quelle che la Svizzera ha negoziato nel suo accordo con l'Australia. Il fatto che il Canada, come d'altronde l'Australia, abbia dato il proprio preconsenso per la riesportazione e il ritrattamento di materie nucleari fornite come anche per il deposito e l'uso di plutonio che ne risulta, comporta per le centrali nucleari svizzere dipendenti dalle prestazioni estere vantaggi importanti rispetto alla procedura d'autorizzazione per ogni singolo caso: ne sono semplificate le procedure amministrative ed è più facilmente valutabile l'attuazione dei programmi del ciclo nucleare.

Diversamente sono invece disciplinate le disposizioni riguardanti gli equipaggiamenti. La divergenza essenziale risiede nelle condizioni chieste dal Canada che implicano diritti d'acconsentimento per l'uso ulteriore degli equipaggiamenti forniti nonché del know-how. Si è giunti a un compromesso nel senso che le condizioni di fornitura degli equipaggiamenti devono essere riconosciute dalla parte beneficiaria prima del trasferimento. Tale formulazione consente di valutare nei singoli casi gli effetti delle condizioni imposte.

L'interesse principale della Svizzera per la cooperazione con il Canada risiede nell'approvvigionamento in combustibile nucleare. Con l'accordo è possibile riprendere quest'approvvigionamento che costituisce anche un apporto agli sforzi di diversificazione.

3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

L'accordo non ha nessuna ripercussione finanziaria né sull'effettivo del personale. Anzi, la generalizzazione delle condizioni di non proliferazione comporta talune semplificazioni in quanto rende superflua la corrispondenza nei singoli casi.

4 Programma di legislatura

Il progetto è previsto nel programma di legislatura 1987 - 1991.

5 Base giuridica

51 Costituzionalità

La costituzionalità è data dall'articolo 8 della Costituzione federale che autorizza la Confederazione a concludere trattati con l'estero. La competenza dell'Assemblea federale si fonda sull'articolo 85 numero 5 della medesima.

52 Non-assoggettamento al referendum in materia di trattati internazionali

L'accordo è di durata limitata e può essere denunciato.

Il fatto che talune disposizioni (cfr. art. XII dell'accordo) continueranno ad essere applicate anche dopo la denuncia sin quando i beni menzionati avranno lasciato il territorio svizzero o saranno divenuti inutilizzabili, nulla muta nella fattispecie. L'onere, avente carattere d'un «diritto reale», applicabile a talune disposizioni dell'accordo non è sufficiente per equipararlo agli accordi non denunciabili secondo l'articolo 89 capoverso 3 lettera a della Costituzione federale.

Quindi, il rispettivo decreto non sottostà al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali (art. 89 cpv. 3 lett. a Cost.).

**Decreto federale
concernente la conclusione di un accordo
di cooperazione nucleare con il Canada**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 maggio 1988¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ È approvato l'accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada concernente l'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, firmato il 22 dicembre 1987.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

1780

Accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada concernente gli usi pacifici dell'energia nucleare

Il Consiglio federale svizzero (dappresso la Svizzera)

e

il Governo del Canada (dappresso il Canada),
entrambi designati come Parti,

considerando la propria stretta collaborazione riguardo allo sviluppo, all'applicazione e al controllo degli usi pacifici dell'energia nucleare conformemente all'Accordo di cooperazione tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Canada concernente l'uso pacifico dell'energia nucleare, firmato a Ottawa il 6 marzo 1958 e prorogato mediante scambio di lettere del 26 novembre 1964, 23 aprile 1969 e 1° dicembre 1971,

desiderosi di consolidare i vincoli d'amicizia fra le Parti,

consapevoli dei vantaggi di una cooperazione efficace negli usi pacifici dell'energia nucleare,

riconoscendo che la Svizzera e il Canada sono entrambi Stati non dotati di armi nucleari, partecipanti al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, fatto a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968 (dappresso TNP) e che a tal fine entrambi si sono impegnati a non fabbricare né acquistare in qualsiasi altro modo armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi, e che hanno entrambi concluso accordi con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica per l'applicazione di garanzie nell'ambito del TNP,

sottolineando inoltre che gli Stati partecipanti al TNP si sono impegnati ad agevolare uno scambio possibilmente vasto di materie nucleari, di materie, di equipaggiamenti e informazioni scientifiche e tecnologiche per gli usi pacifici dell'energia nucleare, che hanno diritto di partecipare a tale scambio e che detti partecipanti, se sono in grado di farlo, possono parimente cooperare contribuendo congiuntamente allo sviluppo più spinto delle applicazioni dell'energia nucleare a fini pacifici,

desiderosi di cooperare conseguentemente a tal fine,

hanno convenuto quanto segue:

¹⁾ Dal testo originale francese.

Articolo I

Al fine del presente Accordo:

- (a) l'espressione «sistema di garanzie dell'Agenzia» designa il sistema di garanzie di cui nel documento INFCIRC/66 Rev. 2 dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, come anche tutte le ulteriori modificazioni del medesimo;
- (b) l'espressione «autorità governativa competente» designa, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'energia e, per il Canada, la Commissione di controllo dell'energia nucleare o qualsiasi altra autorità cui la Parte interessata potrà in ogni momento fare notifiche;
- (c) il termine «equipaggiamento» designa qualsiasi elemento degli equipaggiamenti di cui all'allegato B del presente Accordo;
- (d) il termine «materia» designa qualsiasi materia elencata nell'allegato C del presente Accordo;
- (e) l'espressione «materia nucleare» designa qualsiasi materia grezza oppure prodotto fissile speciale secondo la definizione dell'articolo XX dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, recato nell'allegato D al presente Accordo. Qualsiasi decisione del Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, secondo l'articolo XX dello Statuto di detta Agenzia, volta a modificare la lista delle materie considerate come «materie grezze» oppure «prodotti fissili speciali» prende effetto nell'ambito del presente Accordo soltanto quando ciascuna delle due Parti al medesimo notifica all'altra per scritto di accettare la modificazione;
- (f) il termine «persone» designa privati, ditte, corporazioni, compagnie, società in nome collettivo, associazioni e altri enti privati o governativi nonché i rispettivi rappresentanti; e
- (g) il termine «tecnologia» designa i dati tecnici presentati in forma fisica, compresi i disegni tecnici, le negative e le prove fotografiche, le registrazioni, i dati descrittivi come anche le opere tecniche e i manuali d'esercizio che la Parte cedente ha designato, prima del trasferimento effettivo e dopo consultazione con la Parte assuntrice, come importanti per concezione, costruzione, funzionamento o manutenzione d'impianto d'arricchimento, di ritrattamento o di produzione di acqua pesante o dei principali componenti d'importanza cruciale di detti impianti come anche qualsiasi altra tecnologia pertinente in termini di non proliferazione e importante per la concezione, la produzione, il funzionamento o la manutenzione di impianti oppure per il trattamento di materie nucleari o materie che possono essere congiuntamente designate dalle Parti, esclusi però i dati comunicati al pubblico come quelli resi noti in opere pubblicate e in periodici o i dati resi accessibili su scala internazionale senza restrizione alcuna in merito alla loro ulteriore diffusione.

Articolo II

La cooperazione prevista con il presente Accordo mira all'utilizzazione, allo sviluppo e all'applicazione dell'energia nucleare a fini pacifici e può comprendere in particolare:

- (a) la comunicazione di informazioni, tecnologia compresa, riguardo a:
 - (i) ricerca e sviluppo,
 - (ii) sanità, sicurezza nucleare, pianificazione d'urgenza e protezione dell'ambiente,
 - (iii) equipaggiamenti (compresa la comunicazione di piani, disegni e specifiche),
 - (iv) impiego di impianti, di materie nucleari e di materie (compresi i procedimenti di fabbricazione e le specifiche), e
 - (v) trasferimento di brevetti e di altri diritti esclusivi;
- (b) la fornitura di materie nucleari, di materie e d'equipaggiamenti;
- (c) l'attuazione di progetti di ricerca e di sviluppo come anche di progetti miranti alla concezione e all'applicazione della tecnologia nucleare ai fini dell'utilizzazione in campi come l'agricoltura, l'industria, la medicina e la produzione d'elettricità;
- (d) la cooperazione industriale tra persone in Canada e in Svizzera;
- (e) la formazione tecnica e l'accesso connesso agli equipaggiamenti e alla loro utilizzazione;
- (f) la prestazione d'assistenza e di servizi tecnici, compreso lo scambio di periti e di specialisti; e
- (g) la prospezione e la valorizzazione di risorse di uranio.

Articolo III

- (1) Le Parti incoraggiano e agevolano la cooperazione tra persone sotto la rispettiva giurisdizione nei campi interessati dal presente Accordo.
- (2) Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, persone sotto la giurisdizione di una delle Parti possono fornire a o ricevere da persone sotto la giurisdizione dell'altra Parte materie nucleari, materie, equipaggiamenti e tecnologia secondo le condizioni commerciali usuali oppure secondo altre condizioni convenute dagli interessati.
- (3) Fatte salve le disposizioni del presente accordo, persone sotto la giurisdizione di una delle Parti possono impartire a persone sotto la giurisdizione dell'altra Parte una formazione tecnica riguardante l'applicazione della tecnologia nucleare a fini pacifici, secondo le condizioni commerciali oppure secondo altre condizioni convenute dagli interessati.
- (4) In conformità con le leggi e i regolamenti rispettivi, le Parti cercano di agevolare lo scambio di periti, di tecnici e di specialisti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente Accordo.

(5) Le Parti adottano tutte le precauzioni adeguate, conformemente alle rispettive leggi e regolamenti, per tutelare la riservatezza delle informazioni, compresi i segreti commerciali e industriali, trasferiti tra persone sotto la giurisdizione dell'una o dell'altra Parte.

(6) Le Parti possono, ove occorra e sotto riserva delle modalità da convenirsi reciprocamente, collaborare al livello della sicurezza e del disciplinamento della produzione d'energia nucleare, compresi (a) lo scambio d'informazioni e (b) la cooperazione e la formazione tecnica.

(7) Nessuna Parte deve servirsi delle disposizioni del presente Accordo per procurarsi un vantaggio commerciale o per intervenire nei rapporti commerciali dell'altra Parte.

Articolo IV

(1) Le materie nucleari, le materie, gli equipaggiamenti, gli impianti e le informazioni cui si riferisce l'Accordo di cooperazione concluso il 6 marzo 1958 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Canada concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare saranno assoggettati al presente Accordo non appena sia scaduto quello precedente. Le autorità governative competenti allestiranno congiuntamente l'elenco.

(2) Salvo decisione contraria delle Parti, le materie nucleari, le materie, gli equipaggiamenti e la tecnologia di cui nell'allegato A sottostanno al presente Accordo.

(3) Le Parti possono, in circostanze specifiche non coperte dai paragrafi (1) e (2), applicare meccanismi diversi da quelli previsti nell'Accordo per (a) far rientrare elementi nel campo d'applicazione del presente Accordo oppure (b) far esulare elementi dal campo d'applicazione del presente Accordo. In ogni caso, occorre innanzitutto un consenso scritto tra le Parti circa le condizioni d'applicabilità di tali meccanismi.

(4) Le autorità governative competenti delle due Parti allestiscono procedure di notificazione e altre procedure amministrative per l'esecuzione delle disposizioni del presente articolo, compresi i principi di proporzionalità e d'equivalenza applicabili alle materie nucleari.

Articolo V

Le materie nucleari, le materie, gli equipaggiamenti e la tecnologia assoggettati al presente Accordo sono trasferiti oltre la giurisdizione di una delle Parti al presente Accordo a una Parte terza unicamente con il consenso scritto dell'altra Parte. Le Parti possono concludere un accordo inteso ad agevolare l'applicazione di questa disposizione.

Articolo VI

Le materie nucleari assoggettate al presente accordo possono essere arricchite in isotopo U 235 in una proporzione massima del venti (20) per cento o ritratte soltanto con il consenso scritto delle due Parti. Questo consenso deve precisare le condizioni disciplinanti il deposito e l'impiego del plutonio o dell'uranio arricchito al venti (20) per cento al massimo. Le Parti possono concludere un accordo inteso ad agevolare l'applicazione di questa disposizione.

Articolo VII

(1) Le materie nucleari, le materie, gli equipaggiamenti e la tecnologia assoggettati al presente Accordo non possono essere impiegati per fabbricare o per altri mezzi acquistare armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi. L'utilizzazione, lo sviluppo o l'applicazione dell'energia nucleare a fini pacifici comprende lo sviluppo, la fabbricazione, l'acquisto o l'esplosione di dispositivi nucleari.

(2) Riguardo alle materie nucleari, l'esecuzione degli obblighi di cui al paragrafo (1) del presente articolo è verificata conformemente agli accordi di garanzia conclusi tra ciascuna delle Parti e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, come previsto nel TNP. Nondimeno, se per una ragione o in un momento qualsiasi l'Agenzia internazionale dell'energia atomica non amministra tali garanzie sul territorio di una delle Parti, quest'ultima deve immediatamente concludere con l'altra Parte un accordo inteso ad approntare dette garanzie o un sistema di garanzie conforme ai principi e alle procedure del sistema di garanzie dell'Agenzia che preveda l'applicazione delle medesime a tutti gli elementi assoggettati al presente Accordo.

Articolo VIII

(1) Le materie nucleari permangono assoggettate al presente Accordo:

- (a) finché sia accertato che esse sono inutilizzabili o praticamente irricuperabili per essere trattate con una forma utilizzabile per qualsiasi attività nucleare pertinente secondo l'aspetto delle garanzie menzionate nell'articolo VII del presente Accordo. Le due Parti s'impegnano ad accertare le decisioni dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica prese conformemente alle disposizioni concernenti l'abrogazione di garanzie recate nell'accordo di garanzie applicabili cui l'Agenzia partecipa;
- (b) finché siano trasferiti fuori dalla giurisdizione della Parte assuntrice, conformemente alle disposizioni dell'articolo V del presente Accordo; oppure
- (c) finché le Parti non decidono diversamente.

(2) Le materie e gli equipaggiamenti permangono assoggettati al presente Accordo:

- (a) finché non siano trasferiti fuori della giurisdizione della Parte assuntrice, conformemente alle disposizioni dell'articolo V del presente Accordo; oppure

(b) finché le Parti non decidano diversamente.

(3) La tecnologia permane assoggettata al presente Accordo sinché le Parti non decidono diversamente.

Articolo IX

(1) Ciascuna Parte adotta tutti i provvedimenti necessari, proporzionati alla minaccia valutata periodicamente, onde assicurare la protezione fisica delle materie nucleari assoggettate al presente Accordo e applica almeno i livelli di protezione fisica di cui nell'allegato E del presente Accordo.

(2) Le Parti si consultano su domanda di una di esse in merito a questioni attinenti alla protezione fisica delle materie nucleari, delle materie, degli equipaggiamenti e della tecnologia assoggettati al presente Accordo, compresa la protezione fisica all'atto del trasporto internazionale.

Articolo X

(1) Le Parti si consultano in ogni momento su domanda di una di esse per garantire l'esecuzione efficace degli obblighi del presente Accordo. L'Agenzia internazionale dell'energia atomica può essere invitata a partecipare a queste consultazioni su domanda delle Parti.

(2) Le autorità governative competenti concludono accordi amministrativi per agevolare l'esecuzione efficace del presente Accordo e si consultano annualmente oppure in qualsiasi altro momento su domanda di una delle Parti. Le consultazioni possono prendere la forma di uno scambio di corrispondenza.

(3) Su domanda, ciascuna Parte informa l'altra per scritto circa le conclusioni del rapporto più recente allestito dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica e riguardante le sue attività di verifica sul territorio di detta Parte per quanto concerne le materie nucleari assoggettate al presente Accordo.

Articolo XI

Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo che non fosse regolata mediante negoziati o in altro modo convenuto dalle Parti è sottoposta, a domanda di una Parte, a un tribunale arbitrale composto di tre arbitri. Ciascuna Parte designa un arbitro e i due arbitri così designati cooptano il terzo che non può essere cittadino né dell'una né dell'altra Parte; questo terzo arbitro presiede il tribunale. Se, nei trenta (30) giorni successivi alla domanda d'arbitrato, una Parte non avesse designato l'arbitro, l'altra Parte alla controversia può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare un arbitro per la Parte che non l'avesse fatto. Se nei trenta (30) giorni successivi alla firma o alla nomina degli arbitri per le due Parti, non è stato designato il terzo arbitro, una delle Parti può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare il terzo arbitro. Tutte le decisioni sono prese con voto maggioritario di tutti i membri del

tribunale arbitrale. La procedura è definita dal tribunale. Le decisioni del medesimo sono vincolanti per le Parti. La remunerazione degli arbitri è disciplinata alla stessa stregua come quella dei giudici ad hoc della Corte internazionale di giustizia.

Articolo XII

(1) Per l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si notificano mediante scambio di note l'adempimento delle rispettive prescrizioni costituzionali e legali. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio di note oppure, se queste ultime non sono scambiate nel medesimo giorno, alla data dell'ultima nota.

(2) Nonostante il paragrafo 2 dello Scambio di lettere del 1° dicembre 1971 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Canada per il rinnovo dell'Accordo di cooperazione del 6 marzo 1958 concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, detto accordo cessa al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo. La cooperazione in corso secondo l'Accordo del 6 marzo 1958 è continuata conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

(3) Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento con il consenso scritto delle Parti. Qualsiasi modificazione del presente Accordo entra in vigore secondo le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo.

(4) Il presente Accordo rimane in vigore per trenta (30) anni e successivamente è rinnovato tacitamente sinché una delle Parti non abbia notificato all'altra con un preavviso di sei (6) mesi la decisione di denunciarlo e a meno che tale decisione non sia stata notificata sei (6) mesi prima della scadenza del periodo di trenta (30) anni.

(5) Nonostante la disdetta del presente Accordo, gli obblighi di cui al paragrafo (5) dell'articolo III e degli articoli IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI del presente Accordo permangono in vigore finché le Parti non convengano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il ventiduesimo giorno del mese di dicembre dell'anno 1987, in due esemplari, nella versione francese e inglese, ciascuna facente parimente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Pierre Aubert

Per il Governo del Canada:

Jacques Dupuis

*Allegato A***Materie nucleari, materie, equipaggiamenti e tecnologie assoggettati all'Accordo**

- (i) Le materie nucleari, le materie e la tecnologia trasferite tra le Parti, direttamente o per il tramite di Paesi terzi;
- (ii) Le materie e le materie nucleari prodotte o trattate a partire da un equipaggiamento o mediante il medesimo assoggettato al presente Accordo;
- (iii) Le materie nucleari prodotte o trattate da o con qualsiasi materia nucleare o materia assoggettata al presente Accordo;
- (iv) Gli equipaggiamenti trasferiti tra le Parti, direttamente o per il tramite di Paesi terzi, che non sono stati notificati dalla Parte cedente e accettati dalla Parte assuntrice, prima del trasferimento, come assoggettati all'Accordo. Tali notificazioni e accettazioni possono essere fornite dalle autorità governative competenti;
- (v) Gli equipaggiamenti che la Parte assuntrice oppure la Parte cedente dopo consultazione con la Parte assuntrice ha designato come concepiti, costruiti o gestiti da o con tecnologia menzionata in (i) oppure dati tecnici ottenuti in virtù degli equipaggiamenti menzionati in (iv). Senza limitare il carattere generale di quanto precede, gli equipaggiamenti che rispondono contemporaneamente ai tre criteri seguenti:
 - (a) sono dello stesso tipo come gli equipaggiamenti menzionati in (iv) (i procedimenti di concezione, di costruzione o di funzionamento sono essenzialmente fondati sui medesimi procedimenti chimici o fisici oppure procedimenti analoghi come convenuto per scritto fra le Parti prima del trasferimento degli equipaggiamenti di cui in (iv));
 - (b) sono designati come tali dalla Parte assuntrice o da quella cedente dopo consultazione con la Parte assuntrice; e
 - (c) sono messi in servizio per la prima volta in un luogo assoggettato alla giurisdizione della Parte assuntrice, nel termine di 20 anni successivi alla data dell'entrata in servizio iniziale degli equipaggiamenti di cui al capoverso (a).

Equipaggiamenti

- 1) *Reattori nucleari* che possono funzionare in modo da ottenere una reazione di fissione a catena automantenuta e controllata, eccettuati i reattori di potenza nulla, in quanto definiti come reattori la cui produzione massima prevista di plutonio non supera i 100 g per anno.

Un «reattore nucleare» comporta essenzialmente i pezzi che si trovano all'interno della vasca del reattore oppure che sono fissati direttamente alla medesima, l'equipaggiamento che controlla il livello della potenza nel nucleo e i componenti che rinchiudono normalmente il fluido termoconvogliatore primario del nucleo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o che permettono la sua regolazione.

Non si prevede l'esclusione dei reattori che sarebbe ragionevolmente possibile modificare in modo da produrre una quantità di plutonio sensibilmente superiore a 100 g l'anno. I reattori concepiti per un funzionamento contenuto a livelli di potenza elevati, indipendentemente dalla capacità di produzione di plutonio, non sono considerati «reattore di potenza nulla».

- 2) *Vasche di pressione per reattori*: vasche metalliche, sotto forma di unità complete o di importanti elementi prefabbricati, specialmente concepite o preparate per contenere il nucleo di un reattore nucleare di cui in (1) e in grado di resistere alla pressione di regime del fluido termoconvogliatore primario.

La piastra di copertura di una vasca di pressione di reattore è un elemento prefabbricato importante per siffatta vasca.

- 3) *Sistemazione interna di un reattore*: colonne e piastre di supporto del nucleo e di altri pezzi contenuti nella vasca, tubi guida per barre di comando, schermi termici, deflettori, piastre a griglia del nucleo, piastre del diffusore ecc.
- 4) *Macchine per il carico e lo scarico del combustibile nucleare*: materiale di manutenzione specialmente concepito e preparato per introdurre o estrarre il combustibile di un reattore nucleare secondo la definizione di (1) e che può essere impiegato durante il funzionamento oppure che sia dotato di dispositivi tecnici perfezionati di collocamento o di allineamento al fine di consentire operazioni complesse di carico in fase spenta o in fase di combustione oppure di accedervi.

- 5) *Barre di comando per reattori*: Barre specialmente concepite o preparate per regolare la velocità di reazione in un reattore nucleare di cui in 1).

Questi pezzi comprendono, oltre all'assorbitore di neutroni, dispositivi di supporto o di sospensione del medesimo qualora siano forniti separatamente.

- 6) *Tubi di forza per reattori*: tubi specialmente concepiti o preparati per contenere gli elementi combustibili e il fluido termoconvogliatore primario di un reattore di cui in (1), a pressioni di regime superiori a 50 atmosfere.
- 7) *Tubi di zirconio*: zirconio metallico e leghe a base di zirconio, sotto forma di tubi o assemblaggi di tubi in quantità superiori a 500 kg per anno, specialmente concepiti o preparati per essere utilizzati in un reattore di cui in (1) e in cui il rapporto afnio/zirconio è inferiore a 1/500 parti in peso.
- 8) *Pompe del circuito di raffreddamento primario*: pompe specialmente concepite o preparate per far circolare il fluido termoconvogliatore primario per reattori nucleari di cui in (1).
- 9) *Officine di ritrattamento di elementi combustibili irradiati, ed equipaggiamento specialmente concepito o preparato per tale scopo*.

L'espressione «officina di ritrattamento di elementi combustibili irradiati» ingloba gli equipaggiamenti e i componenti che entrano normalmente in contatto diretto con il combustibile irradiato e servono a controllarlo direttamente come anche i principali flussi di materie nucleari e di prodotti di fissione durante il trattamento. Si ritiene secondo lo stato attuale della tecnologia che l'espressione «ed equipaggiamenti specialmente concepiti o preparati a tal fine» non s'applica ai due elementi seguenti dell'equipaggiamento:

- a) macchine per sezionare gli elementi combustibili irradiati: dispositivi telecomandati specialmente concepiti o preparati per essere utilizzati in un'officina di ritrattamento di cui sopra e destinati a sezionare, tranciare o tagliare assemblaggi, fasce o barre di combustibile nucleare irradiato;
 - b) recipienti a geometria anticritica (di piccolo diametro, anulari o appiattiti) specialmente concepiti o preparati per essere utilizzati in un'officina di ritrattamento di cui sopra, al fine di sciogliere combustibile nucleare irradiato, capaci di resistere a liquidi fortemente corrosivi di alta temperatura e per cui carico e manutenzione possono essere fatti a distanza.
- 10) *Officine di fabbricazione d'elementi combustibili*: l'espressione «officina di fabbricazione d'elementi combustibili» comprende l'equipaggiamento:
- a) che entra normalmente in contatto diretto con il flusso di materie nucleari, lo tratta direttamente o ne garantisce la regolazione; oppure
 - b) che garantisce la sigillatura delle materie nucleari all'interno della guaina; e
 - c) il gioco completo d'articoli destinati alle operazioni surriferite come anche diversi articoli che servono a qualsiasi delle operazioni surriferite come anche ad altre operazioni di fabbricazione di combustibile, in particolare alla verifica dell'integrità della guaina o della sua tenuta come anche della finitura del combustibile sigillato.
- 11) *Equipaggiamenti, diversi dagli strumenti d'analisi, specialmente concepiti o preparati per la separazione di isotopi dell'uranio*: l'espressione «equi-

paggiamenti, diversi dagli strumenti d'analisi, specialmente concepiti o preparati per la separazione di isotopi dell'uranio» ingloba ciascuno dei principali elementi dell'equipaggiamento specialmente concepiti o preparati per le operazioni di separazione. Questi elementi comprendono:

- barriere di diffusori gassosi,
- casse di diffusori gassosi,
- assemblaggi di centrifughe gassose resistenti alla corrosione da parte dell'UF 6,
- gruppi di separazione mediante ugelli (jet nozzle),
- gruppi di separazione mediante vortex,
- grandi compressori a centrifuga o assiali resistenti alla corrosione da parte dell'UF 6,
- dispositivi speciali a tenuta stagna per questi compressori.

- 12) *Officine di produzione d'acqua pesante*: un'«officina di produzione d'acqua pesante» include l'officina e gli equipaggiamenti specialmente concepiti per l'arricchimento del deuterio o dei suoi composti chimici come anche qualsiasi parte significativa di componenti essenziali al funzionamento dell'officina.
- 13) Qualsiasi componente maggiore o componente degli articoli elencati in 1) a 12).

Materie

- 1) *Deuterio e acqua pesante*: il deuterio e qualsiasi composto del medesimo in cui il rapporto deuterio/idrogeno supera 1/5000, destinati ad essere utilizzati in un reattore nucleare di cui al paragrafo (1) dell'allegato B in quantità superiore ai 200 kg d'atomi di deuterio durante qualsiasi periodo di dodici mesi.
- 2) *Grafite di qualità nucleare*: grafite in grado di purezza superiore a 5 parti per milioni di equivalente di boro e di una densità superiore a 1,50 g per centimetro cubo, in quantità superiore a 30 t metriche durante qualsiasi periodo di dodici mesi.

*Allegato D***Articolo XX dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica****Definizioni**

Ai fini del presente Statuto:

- 1) Per «prodotto fissile speciale» s'intende il plutonio 239; l'uranio 233; l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più isotopi di cui sopra; altri prodotti fissili che il Consiglio dei governatori designerà periodicamente. Nondimeno, il termine «prodotto fissile speciale» non si applica alle materie grezze.
- 2) Per «uranio arricchito in uranio 235 o 233» va inteso l'uranio che contiene uranio 235 oppure uranio 233 nonché entrambi in quantità tale che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale.
- 3) Per «materia grezza» va inteso l'uranio contenente un miscuglio di isotopi reperibili in natura. L'uranio il cui tenore in U 235 è inferiore al normale; il torio; tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di lega, di composti chimici o di concentrati; qualsiasi altra materia contenente una o più delle materie surriferite in concentrazioni stabilite di volta in volta dal Consiglio dei governatori; altre materie che il Consiglio dei governatori designerà di volta in volta.

Livelli di protezione fisica convenuti

I livelli di protezione fisica convenuti garantiti dalle autorità governative competenti per l'utilizzazione, il deposito e il trasporto di materie elencate nella tavola allegata comprendono almeno le caratteristiche di protezione seguenti:

Categoria III

Utilizzazione e deposito all'interno di una zona il cui accesso è controllato.

Trasporto con precauzioni speciali comprendenti accordi prestabiliti tra il mittente, il destinatario e il vettore, nonché, nel caso di un trasporto internazionale, un accordo prestabilito tra gli Stati, in cui sia precisata l'ora, il luogo e le procedure di trasferimento nonché la responsabilità del trasporto.

Categoria II

Utilizzazione e deposito all'interno di una zona protetta il cui accesso è controllato o verosimilmente in una zona collocata sotto la permanente sorveglianza di guardie o di dispositivi elettronici e recinta da una barriera fisica con un numero limitato di punti di entrata adeguatamente sorvegliati, oppure qualsiasi zona che abbia un livello di protezione fisica equivalente.

Trasporto con precauzioni speciali comprendenti accordi prestabiliti tra mittente, destinatario e vettore, nonché, nel caso di un trasporto internazionale, un accordo prestabilito tra gli Stati, in cui è precisata l'ora, il luogo e le procedure di trasferimento e la responsabilità del trasporto.

Categoria I

Le materie che rientrano in questa categoria sono protette con sistemi della massima fedeltà contro qualsiasi utilizzazione non autorizzata:

Utilizzazione e deposito in una zona altamente protetta, o verosimilmente una zona protetta così come definita per la categoria II, il cui accesso è limitato alle persone per cui è stato accertato che presentano tutte le garanzie in materia di sicurezza, collocata sotto la vigilanza di guardie in stretto collegamento con forze d'intervento appropriate. I provvedimenti specifici adottati in quest'ambito dovrebbero avere come finalità di intercettare e prevenire qualsiasi attacco o penetrazione non autorizzata, nonché qualsiasi prelievo non autorizzato di materie.

Trasporto con le precauzioni speciali così come sono definite per il trasporto delle materie delle categorie II e III e inoltre sotto la sorveglianza costante di scorte in condizioni che garantiscono uno stretto contatto con adeguate forze di intervento.

Classificazione delle materie nucleari

Tavola

Materie	Forme	Categorie		
		I	II	III
1. Plutonio ¹⁾	Non irradiato ²⁾	2 kg o più	meno di 2 kg ma oltre 500 g	500 g o meno ³⁾
2. Uranio 235	Non irradiato ²⁾			
	- uranio arricchito al 20% in 235 U e oltre	5 kg o più	meno di 5 kg ma più di 1 kg	1 kg o meno ³⁾
	- uranio arricchito al 10% in 235 U ma a meno del 20%	—	10 kg o più	meno di 10 kg ³⁾
	- uranio arricchito rispetto all'uranio naturale ma a meno del 10% in 235 U ⁴⁾	—	—	10 kg o più
3. Uranio 233	Non irradiato ²⁾	2 kg o più	meno di 2 kg ma oltre 500 g	500 g o meno ³⁾
4. Combustibile irradiato			Uranio naturale o impoverito, torio o combustibile leggermente arricchito (tenore in prodotto fissile inferiore al 10%) ^{5) 6)}	

¹⁾ Designato come nella lista convenuta.

²⁾ Materia non irradiata in reattore oppure irradiata in reattore ma a un livello uguale o inferiore a 100 rad/ora a un metro, senza protezione.

³⁾ Una quantità inferiore a quella radiologicamente importante è esentata da protezione.

⁴⁾ L'uranio naturale, l'uranio impoverito, il torio e la quantità d'uranio arricchito a meno del 10% non rientranti nella categoria III dovranno essere protetti secondo una prudente prassi gestionale.

⁵⁾ Il livello di protezione è raccomandato; tuttavia le Parti hanno facoltà di applicare un'altra categoria di protezione fisica, in funzione delle circostanze.

⁶⁾ Altro combustibile che per il suo tenore in materia fissile rientra nella categoria I o II prima dell'irradiazione ma può essere classificato nella categoria immediatamente inferiore se il livello di radiazione supera 100 rad/ora a un metro, senza protezione.

Berna, 22 dicembre 1987

S. E. Jacques Dupuis
Ambasciatore del Canada
Berna

Eccellenza,

Mi onoro d'accusare ricevuta della Sua lettera del 22 dicembre 1987 del tenore seguente:

«Mi onoro di riferirmi all'Accordo di cooperazione tra il Governo del Canada e il Consiglio federale svizzero concernente le utilizzazioni pacifiche dell'energia nucleare, firmato a Berna il 22 dicembre 1987 (dappresso Accordo).

L'articolo V dell'Accordo stipula che «le materie nucleari, le materie, gli equipaggiamenti e la tecnologia assoggettati al presente Accordo sono trasferiti oltre la giurisdizione di una delle Parti al presente Accordo a una Parte terza unicamente con il consenso scritto dell'altra Parte. Le Parti possono concludere un accordo inteso ad agevolare l'applicazione di questa disposizione». Ho l'onore di proporre quanto segue:

- a) nel caso dell'uranio naturale, dell'uranio impoverito, di altre materie grezze, dell'uranio arricchito a meno del 20 per cento in isotopo U-235 e dell'acqua pesante, il Canada autorizza il futuro trasferimento di queste materie e materie nucleari a Parti terze da parte della Svizzera fuori della propria giurisdizione a condizioni che:
 - i) il Canada abbia indicato per scritto periodicamente che ritenga accettabili dette Parti terze; e
 - ii) la Svizzera, per ogni trasferimento, informi la Parte terza che le materie e le materie nucleari trasferite sottostanno alle disposizioni di un accordo di cooperazione nucleare con il Canada; e
 - iii) la Svizzera sottoponga all'Accordo le materie e materie nucleari trasferite da una Parte terza che ha identificato le materie e materie nucleari come assoggettate alle disposizioni di un accordo di cooperazione nucleare con il Canada; e
 - iv) per questi trasferimenti siano state stabilite procedure di notificazione e di rapporto, accettabili per le autorità governative competenti del Canada e della Svizzera;
- b) i trasferimenti a Parti terze diverse da quelle di cui in a) permangono subordinati al consenso scritto da parte canadese;
- c) nel caso in cui la Svizzera non si conformasse alle disposizioni del presente scambio di lettere, il Canada ha diritto di porre fine a tutto il presente Accordo o a una parte del medesimo.

In applicazione dell'articolo V dell'Accordo, il Canada autorizza con il presente scambio di lettere il trasferimento, per un periodo qualsiasi di dodici (12) mesi a qualsiasi Stato partecipante al Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari, di materie nucleari e quantità seguenti:

- i) materie fissili speciali (fino a 50 g effettivi);
- ii) uranio naturale (fino a 500 kg);
- iii) uranio impoverito (fino a 1000 kg); e
- iv) torio (fino a 1000 kg).

Le autorità governative competenti allestiscono le procedure per la stesura di rapporti al fine dell'esame dell'applicazione della presente disposizione.

Se la Svizzera è d'accordo con le disposizioni che precedono, ho l'onore di proporre che la presente lettera, le cui versioni francese e inglese fanno parimente fede, come anche la risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo per agevolare l'applicazione dell'articolo V dell'Accordo di cooperazione tra il Governo del Canada e il Consiglio federale svizzero riguardo all'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, firmato a Berna, il 22 dicembre 1987. Il presente Accordo entrerà in vigore contemporaneamente con l'Accordo tra il Governo del Canada e il Consiglio federale svizzero concernente le utilizzazioni pacifiche dell'energia nucleare e permarrà in vigore come il medesimo».

Ho l'onore d'informarla, in risposta, che la Svizzera è d'accordo con quanto precede e Le confermo che la Sua lettera del 22 dicembre 1987 e la presente risposta costituiscono un Accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore contemporaneamente con l'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada concernente le utilizzazioni pacifiche dell'energia nucleare e permarrà in vigore come quest'ultimo.

Gradisca, Eccellenza, l'assicurazione della mia alta considerazione.

Perr il Consiglio federale svizzero:
Pierre Aubert

Berna, 22 dicembre 1987
S. E. Jacques Dupuis
Ambasciatore del Canada
Berna

Eccellenza,

Ho l'onore d'accusare ricevuta della Sua lettera del 22 dicembre 1987 del tenore seguente:

«1. Ho l'onore di riferirmi all'Accordo di cooperazione tra il Governo del Canada e il Consiglio federale svizzero concernente le utilizzazioni pacifiche dell'energia nucleare firmato a Berna il 22 dicembre 1987 (dappresso Accordo).

2. L'articolo VI dell'Accordo stipula quanto segue:

«Le materie nucleari assoggettate al presente Accordo sono arricchite in isotopo U 235 in una proporzione massima del 20 (venti) per cento o ritratte soltanto con il consenso scritto delle due Parti. Questo consenso deve precisare le condizioni disciplinanti il deposito e l'utilizzazione del plutonio o dell'uranio arricchito al 20 (venti) per cento al massimo. Le Parti possono concludere un accordo inteso ad agevolare l'applicazione di questa disposizione.»

3. Rappresentanti dei due Governi hanno tenuto discussioni su problemi di non proliferazione vincolati al ritrattamento di combustibile usato come anche al deposito e all'impiego successivo di plutonio e hanno allestito delle direttive cui i due Governi possono aderire e garantire sostegno. Queste direttive sono le seguenti:

- a) la Parte che prevede il ritrattamento come anche il deposito e l'utilizzazione di plutonio deve aver assunto un impegno effettivo in materia di non proliferazione e dovrà attenersi;
- b) tutte le materie nucleari oggetto di un impegno d'utilizzazioni pacifiche in impianti di ritrattamento e di deposito e di utilizzazione del plutonio devono essere assoggettate alle garanzie dell'AIEA;
- c) tutte le materie nucleari oggetto di un impegno d'utilizzazioni pacifiche in impianti di ritrattamento e in attività ulteriori di deposito e di utilizzazioni, compresi i trasporti vincolati a queste attività, devono essere assoggettate ad adeguate misure di protezione fisica;
- d) dovranno essere istaurate fra le Parti procedure reciproche e soddisfacenti di notificazione e di allestimento di rapporti;
- e) una descrizione del programma d'energia nucleare in corso e progettato comprendente in particolare una descrizione minuziosa della politica seguita e del quadro legale e regolamentare riguardo al ritrattamento come anche al deposito e all'utilizzazione di plutonio dovrà essere fornita dalla Parte che prevede siffatte attività;

- f) le Parti devono convenire di procedere periodicamente e tempestivamente a consultazioni durante le quali fra l'altro l'informazione fornita in applicazione della direttiva e) sarà aggiornata e le modificazioni importanti del programma d'energia nucleare saranno considerate con la massima attenzione possibile;
- g) il ritrattamento come anche il deposito e l'utilizzazione di plutonio dovranno iniziare soltanto dopo aver ricevuto l'informazione concernente il programma d'energia nucleare della Parte interessata, dopo aver ricevuto o messo in atto gli impegni, gli accordi e le altre informazioni richiesti dalle direttive e dopo che le Parti abbiano convenuto che il ritrattamento come anche il deposito e l'utilizzazione del plutonio fanno parte integrante del programma d'energia nucleare descritto; quando è proposto di procedere al ritrattamento, al deposito o all'utilizzazione di plutonio senza che siano adempiute queste condizioni, l'operazione potrà essere attuata unicamente se le Parti avranno convenuto, in una consultazione che deve essere indetta rapidamente, di studiare una siffatta proposta; e
- h) il ritrattamento nonché il deposito e l'utilizzazione di plutonio previsti non possono essere attuati sinché l'impegno preso in materia di non proliferazione dalla Parte interessata permane immutato e che è onorato l'impegno preso alla direttiva f) di procedere periodicamente e in tempo utile a consultazioni.

4. Prendo nota che il Canada e la Svizzera hanno convenuto che le finalità delle direttive surriferite sono state conseguite. Noto inoltre che, in qualità di Parte al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, la Svizzera ha preso in materia di non proliferazione un impegno effettivo e che ha assoggettato tutte le materie nucleari alle garanzie dell'AIEA. Noto parimente che la Svizzera ha assoggettato tutte le materie nucleari a provvedimenti adeguati di protezione fisica e che ha fornito al Canada una descrizione del proprio programma d'energia nucleare in corso e progettato e che son state determinate procedure mutualmente soddisfacenti riguardanti la notificazione e l'allestimento di rapporti. Noto inoltre che il Canada e la Svizzera convengono di procedere periodicamente in tempo utile a consultazioni come previsto nella direttiva f).

5. Noto che il Canada e la Svizzera riconoscono che la separazione, il deposito, il trasporto e l'utilizzazione di plutonio richiedono provvedimenti speciali per ridurre il rischio di proliferazione nucleare; essi hanno risolto di continuare con il loro sostegno in favore allo sviluppo di garanzie internazionali e di altri provvedimenti di non proliferazione attinenti al ritrattamento come anche al deposito e all'utilizzazione del plutonio, compreso un sistema internazionale efficace e generalmente ammesso di deposito del plutonio; riconoscono la funzione assunta dal ritrattamento nello sfruttamento massimale delle risorse disponibili, nella gestione di materie contenute nel combustibile usato o in altre utilizzazioni pacifiche non esplosive, compresa la ricerca, specialmente nel contesto di importanti programmi

di energia nucleare; desiderano che l'Accordo sia posto in atto in modo prevedibile e pratico tenendo in considerazione la volontà di assumere la continuazione delle finalità di non proliferazione e i bisogni a lungo termine dei programmi d'energia nucleare delle Parti.

6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 7 e in rapporto con l'articolo VI dell'Accordo, il Canada accetta con la presente che le materie nucleari assoggettate all'Accordo siano ritratte e che il plutonio sia depositato e utilizzato nel quadro del programma d'energia nucleare, in corso e progettato, descritto e aggiornato periodicamente da parte della Svizzera. Trattandosi dell'articolo V dell'Accordo, il Canada accetta inoltre con la presente che le materie nucleari assoggettate all'Accordo siano trasferite per il ritrattamento fuori della giurisdizione della Svizzera. Il Canada conferma inoltre con la presente che il ritrasferimento di queste materie nucleari alla Svizzera da parte di un Paese terzo può essere attuato dopo il ritrattamento.

7. Le disposizioni del paragrafo 6 si applicano unicamente alle condizioni seguenti:

- a) quando il ritrattamento, il deposito, l'utilizzazione, il trasferimento e il ritrasferimento di cui si tratta siano parte integrante del programma d'energia nucleare in corso e progettato della Svizzera, descritto e aggiornato all'occorrenza dalla medesima;
- b) sinché permane in vigore per quanto concerne la Svizzera l'Accordo e il Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari;
- c) sinché si tengono in tempo utile consultazioni su problemi vincolati all'applicazione dell'Accordo, poiché dette consultazioni debbono in particolare servire all'aggiornamento regolare e a fornire ragguagli su tutti i mutamenti significativi che si riferiscono alla descrizione del programma d'energia nucleare in corso e progettato dalla Svizzera, descritto e aggiornato periodicamente dalla medesima;
- d) sempreché, nel caso di un trasferimento fuori della giurisdizione svizzera a destinazione di un Paese terzo o di un gruppo di Paesi di materie nucleari assoggettate all'Accordo per il ritrattamento, le materie nucleari di cui si tratta siano assoggettate a un accordo di cooperazione nucleare tra il Canada e i Paesi terzi o gruppo di Paesi e che un accordo riguardante il ritrattamento sia in vigore tra il Canada e detto Paese terzo o gruppo di Paesi.

8. L'articolo VI dell'Accordo stipula che le materie nucleari assoggettate all'Accordo sono arricchite in isotopo U 235 in una proporzione del venti per cento o al massimo con il consenso scritto delle due Parti. Mi onoro di proporre che le Parti convengano di consultarsi nel termine di quaranta giorni a contare dalla ricezione di una domanda da una delle Parti per studiare proposte di condizioni, da convenirsi per scritto, per cui le materie nucleari assoggettate all'Accordo potranno essere arricchite al venti per cento o oltre o per cui l'uranio arricchito al venti per cento o oltre potrà essere depositato o utilizzato.

9. Ho l'onore di confermare che i documenti recanti la descrizione del programma d'energia nucleare, in corso e progettato, della Svizzera rimangono confidenziali tra le Parti.

Se la Svizzera è d'accordo con le disposizioni che precedono, ho l'onore di proporre che la presente lettera, le cui versioni francese e inglese fanno parimente fede, come anche la risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo riguardante l'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo di cooperazione tra il Governo del Canada e il Consiglio federale svizzero concernente le utilizzazioni pacifiche dell'energia nucleare, firmato a Berna, il 22 dicembre 1987. Il presente accordo entrerà in vigore contemporaneamente con l'Accordo tra il governo del Canada e il Consiglio federale svizzero concernente le utilizzazioni pacifiche dell'energia nucleare e permarrà in vigore come quest'ultimo.»

In risposta, mi onoro di informarla che la Svizzera è d'accordo con quanto precede e Le confermo che la Sua lettera del 22 dicembre 1987 e la presente risposta costituiscono un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore contemporaneamente con l'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada concernente le utilizzazioni pacifiche dell'energia nucleare e permarrà in vigore come quest'ultimo.

Gradisca, Eccellenza, l'assicurazione della mia alta considerazione.

Per il Consiglio federale svizzero:
Pierre Aubert